

Elagans asd  
cf 91173170357

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI


Oggi 24/10/2020 alle ore 14.00 a Reggio Emilia in Via Unione Sovietica 17, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione Elagans asd per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Adeguamento dello Statuto Sociale al D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore
- Varie ed Eventuali.

Sono presenti n. 10 soci iscritti regolarmente a libro soci. Il Consiglio Direttivo è presente al completo. Presiede, a norma di statuto la Sig. Baldini Caterina e funge da segretario la Sig. Valente Giulia. Il Presidente constatata la validità dell'assemblea, passa alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente informa l'assemblea in merito all'obbligo di adeguare lo Statuto Sociale alle disposizioni obbligatorie contenute nel D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore per mantenere l'iscrizione nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS). Il Presidente dà lettura del nuovo statuto sociale soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. Ultimata la lettura il Presidente apre la discussione alla quale partecipano diversi Soci. Al termine della discussione, il Presidente mette in votazione il nuovo Statuto Sociale adeguato al Codice del Terzo Settore che viene approvato all'unanimità e viene allegato al presente verbale. Null'altro essendovi da discutere la seduta viene tolta alle ore 15.15. Il Presidente ed il Segretario vengono delegati dall'assemblea alla firma del presente verbale.

Il Presidente *Caterina Baldini*  
Il Segretario *Giulia Valente*

*Esente da imposta di registro per le modifiche di adeguamento (Art. 82 Comma 3 del D.Lgs 117/2017) Esente da imposta di bollo (Art.82 comma 5 del D.Lgs 117/2017)*





## STATUTO

### TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE

#### ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs 3/7/17 n.117, è costituita, con sede in Reggio Emilia, via Perugia n.14, un'Associazione che assume la denominazione "ELAGANS Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale APS".

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o dell'ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

### TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

#### ART. 2

L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art.5 del D.Lgs 3/7/17 n. 117 e successive modificazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

#### ART.3

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- **Promuovere la tutela del diritto allo sport, alla salute, alla cultura;**
- **Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;**
- **Programmare attività ricreative e culturali, seminari, laboratori e conferenze a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei Soci;**
- **Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione**

**contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.**

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

### **TITOLO III: SOCI**

#### **ART. 4**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci o dell'associazione le persone fisiche, le Società e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

#### **ART. 5**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Le Società, associazioni ed Enti che intendano diventare Soci dell'Associazione dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. La mancata accettazione deve essere motivata e comunicata all'interessato che potrà fare ricorso nei successivi 30 giorni all'Assemblea dei Soci che si pronuncerà, in via definitiva, nella prima seduta utile.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **ART. 6**

La qualifica di Socio dà diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate,

anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- A godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I Soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Al pagamento del contributo associativo.

#### **ART.7**

I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **TITOLO IV: RECESSO - ESCLUSIONE**

#### **ART. 8**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte.

#### **ART. 9**

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi della associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- d) che, in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

#### **ART. 10**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto dalla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il Socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti

a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel Libro Soci che avviene decorsi venti giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO V: RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE**

### **ART. 11**

L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) da eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- d) da entrate derivanti da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità dell'Associazione.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà

obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

### **ESERCIZIO SOCIALE**

#### **ART. 12**

L'esercizio sociale va dal 01 Settembre al 31 Agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio completo di relazione di missione da presentare all'assemblea degli associati. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### **TITOLO VI: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 13**

Sono organi dell'associazione

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo: Organo di Amministrazione
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (se nominato).

### **ASSEMBLEE**

#### **ART. 14**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggere nel locale della sede sociale, o in uno dei locali di svolgimento dell'attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può inoltre essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

#### **ART. 15**

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

#### **ART. 16**

Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purchè in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### **ART. 17**

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento, fusione, trasformazione, scissione dell'Associazione.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto di maggioranza dei presenti; per la delibera di scioglimento, fusione, trasformazione, scissione dell'Associazione con il voto favorevole di



almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie per le modifiche statutarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  degli soci presenti; mentre per lo scioglimento, fusione, trasformazione, scissione dell'Associazione con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto al voto.

#### **ART.18**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO: ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **ART.19**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti tra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

È fatto divieto agli Amministratori di ricoprire la medesima carica in altre Associazioni Sportive Dilettantistiche, nell'ambito della medesima Federazione Sportiva ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il Bilancio consuntivo, completo di relazione di missione;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea.

- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- f) deliberare circa l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita della Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- l) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

#### **ART.20**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### **PRESIDENTE**

#### **ART. 21**

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissione, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI**

#### **ART.22**

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Libri Sociali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione.

## **ORGANO DI CONTROLLO**

### **ART. 23**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'Articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, comma 2 Codice Civile.

All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'Art.31 del Codice del Terzo Settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell' Organo di Controllo, custodito e tenuto a cura del medesimo.

I Componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

## **TITOLO VII: SCIoglimento**

### **ART. 24**

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto preferibilmente

fra i soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dalle vigenti disposizioni di Legge.

## NORME FINALI

### ART. 25

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

## NORME TRANSITORIE

### ART. 26

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

*Caterina Bellini*

AGENZIA DELLE ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG.	10 NOV. 2020	SERIE
IL		3
N. 5667... CON € ESENTE		
IL DIRETTORE DELL'U.T.		

Dot. N.A. GALASSO

Roberta Piet

